



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DELLA CASA UFFICIO CASA

AVVISO PUBBLICO DEL 1° AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2017 DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ANNO 2014 RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI GENOVA.

In attuazione dell'art. 4 della Legge Regionale 29 giugno 2004, n. 10 e s.m.i. e della Delibera della Giunta Regionale n. 1281 del 17 ottobre 2014 nonché del Regolamento del Comune di Genova approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28 giugno 2016 in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati sul territorio del comune.

In considerazione inoltre del fatto che il Regolamento comunale n.34/2016 ha introdotto, tra i principi innovativi, la validità quadriennale della graduatoria definitiva e il suo aggiornamento annuale. La graduatoria definitiva resta quindi in vigore quattro anni e può essere aggiornata annualmente.

Si rende pertanto noto che:

E' EMANATO

il 1° aggiornamento per l'anno 2017 della graduatoria definitiva approvata con la determinazione dirigenziale n. 201 del 04.11.2016 in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ripubblicata con determinazione dirigenziale n. 50 del 28.2.2017 a seguito dell'inserimento di un nominativo nella medesima.

L'aggiornamento per l'anno 2017 della graduatoria definitiva del bando generale di concorso per l'anno 2014 avviene mediante:

- a) **La conferma o variazione**, su istanza di parte, delle condizioni prese a riferimento per l'inserimento nella graduatoria definitiva del bando 2014;
- b) **L'inserimento** di nuove domande;
- c) **Le modifiche** d'ufficio conseguenti alla rilevazione delle mutate condizioni del nucleo familiare richiedente.

CONFERMA O VARIAZIONE

Coloro che sono già inseriti nella graduatoria definitiva del bando 2014, devono obbligatoriamente sottoscrivere, presso gli Uffici abilitati, **la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'attestazione ISEE riferita ai redditi percepiti nell'anno 2015 dal nucleo familiare richiedente, e sottoscritta successivamente al 16.01.2017 ed entro la data di scadenza di questo Avviso pubblico e cioè entro il 6 giugno 2017, pena l'esclusione.**

Qualora siano intervenute variazioni rispetto all'ultima domanda, e in particolare, se le variazioni riguardano le condizioni precedentemente valutate, è possibile richiedere la modifica del punteggio **compilando e sottoscrivendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** allegata all'informativa avente ad oggetto "Comunicazione delle novità introdotte dal primo aggiornamento della graduatoria definitiva del bando generale di concorso per l'anno 2014 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" trasmessa loro dall'Ufficio Casa.

Si precisa che nel caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la stessa deve essere debitamente compilata, datata e firmata, a pena d'inammissibilità.

NUOVA DOMANDA

Per la partecipazione al presente Avviso pubblico, è necessario possedere la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'attestazione ISEE riferita ai redditi percepiti nell'anno 2015 dal nucleo familiare richiedente e sottoscritta presso gli Uffici abilitati successivamente al 16.01.2017 ed entro la data di scadenza di questo Avviso e cioè entro il 6 giugno 2017, pena l'esclusione.

Il partecipante che presenta una nuova domanda deve compilare l'apposita modulistica in distribuzione presso gli Uffici Comunali o scaricabile dai siti istituzionali del Comune di Genova (www.comune.genova.it) e dell'A.R.T.E. (www.arte.ge.it), **allegando obbligatoriamente copia fotostatica leggibile del documento di identità, del codice fiscale e:**

a) qualora sia un cittadino straniero, ai sensi dell'art. 40, comma 6 del t.u. approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla legge 189/2002, **proveniente da uno stato non aderente all'U.E.** deve:

- **allegare obbligatoriamente** copia del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno per cittadini stranieri);

oppure

- **allegare obbligatoriamente** copia del permesso di soggiorno almeno biennale e attestazione di regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo;

b) qualora invece il partecipante non risieda nel Comune di Genova o in altro Comune ricompreso nel Bacino di Utenza H (meglio evidenziato al punto 3 della voce A) Requisiti per la partecipazione all'Avviso pubblico), anche nel caso in cui sia destinato ad operare in nuovi insediamenti produttivi deve:

- **allegare obbligatoriamente** la dichiarazione del datore di lavoro;

oppure

- **allegare obbligatoriamente** idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolge o debba iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Genova.

La domanda deve essere debitamente compilata, datata e firmata, pena l'inammissibilità della stessa.

A) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' AVVISO PUBBLICO

I requisiti del richiedente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2004, e di conseguenza degli altri componenti il nucleo familiare per la partecipazione all'Avviso pubblico sono i seguenti:

Requisiti del richiedente:

- 1** Avere compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione dell'Avviso (**6 aprile 2017**).
- 2** Essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea titolare di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno per cittadini stranieri) o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo di cui all'art. 40, comma 6, t.u. 286/1998, come modificato dalla legge 189/2002.
- 3** Risiedere anagraficamente o prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Genova. La residenza non è richiesta in caso di lavoratori emigrati all'estero o profughi e nel caso di lavoratori che, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune ove svolgeranno la nuova attività. Possono altresì i lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso.

Inoltre, possono partecipare anche i residenti dei Comuni ubicati nel Bacino di Utenza "H" (Arenzano, Cogoleto, Masone, Mele, Tiglieto, Rossiglione, Campo Ligure, Davagna, Bargagli, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Sant'Olcese, Isola del Cantone, Savignone, Ronco Scrivia, Busalla, Casella) che non hanno emanato nell'anno 2017 analogo procedura concorsuale per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.

Requisiti del richiedente e degli altri componenti:

- 4 Possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell'intero nucleo familiare non superiore al limite di accesso pari a € **16.657,35**. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore a € **20.250,11**.
- 5 Non avere diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale.

E' considerato alloggio adeguato l'immobile composto da un numero di vani, escluso gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti del nucleo familiare secondo le caratteristiche stabilite nella tabella seguente.

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1	O	L	X	X	X	X	X
2	X	O	L	X	X	X	X
3	X	X	O	L	X	X	X
4	X	X	X	O	L	X	X
5	X	X	X	O	L	X	X
6	X	X	X	X	O	L	X
7	X	X	X	X	X	O	L
8	X	X	X	X	X	O	L
Più di 8	X	X	X	X	X	O	L

- X condizioni di non adeguatezza delle abitazioni per eccessivo sovra/sottoutilizzo
O condizioni ottimali
L condizioni di leggero sottoutilizzo

Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq. E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9. E' da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche allorché un componente del nucleo familiare sia disabile

- 7 Non avere diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più beni immobili ubicati **in qualsiasi località del territorio nazionale** il cui valore complessivo di riferimento, ai fini della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a € **104.869,93**, corrispondente al valore medio – incrementato del 20% - degli alloggi di E.R.P. presenti nel bacino di utenza "H" di cui fa parte il Comune di Genova.
- 8 Non aver avuto precedenti assegnazioni in locazione di un alloggio di E.R.P. o di altro alloggio pubblico. E' consentita, peraltro, la partecipazione al relativo Avviso pubblico, qualora la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente (senza aver maturato, peraltro, debiti riferiti a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio) e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento e di decadenza dall'assegnazione, con le seguenti precisazioni:
- a) non può partecipare all' Avviso, colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
 - b) non può partecipare all' Avviso, il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario;
 - c) non può partecipare all' Avviso, l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione dell'Avviso stesso;
 - d) non può partecipare all'Avviso, di cui alla presente normativa, il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge 513/77 o della legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi E.R.P.

Tali condizioni sono accertate nei confronti di chiunque abbia già occupato un alloggio pubblico sia come titolare di contratto di locazione, sia come componente il nucleo familiare, sia a qualsiasi altro titolo. In ogni caso, non deve comunque sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

- 9 Non aver avuto precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici; tali requisiti non si applicano qualora l'alloggio non sia utilizzabile ovvero sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

B) AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti alla voce A) e le condizioni, di cui alla voce C) del presente Avviso pubblico, che comportano l'attribuzione del punteggio.

Le situazioni relative alle condizioni valutabili di seguito riportate, qualora possedute, sono rese in autocertificazione indicando gli estremi del documento rilasciato (Ente Pubblico erogatore, data, numero di protocollo generale e quant'altro idoneo a reperire la certificazione rilasciata).

L'Ufficio Casa è tenuto ad effettuare idonei controlli a campione sulle domande presentate e qualora dai controlli emerga la non veridicità di quanto dichiarato lo stesso provvederà ad agire come meglio specificato alla voce H) Obblighi e Sanzioni.

C) CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO

CONDIZIONI FAMILIARI

Non sono cumulabili, ai fini del punteggio, le condizioni di cui ai seguenti punti:

- a) 1. "ANZIANI" con 3. "FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE"
e 5. "STATO DI DISOCCUPAZIONE"
- b) 3. "FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE" con 4. "PERSONA SOLA CON MINORI A CARICO"

1. ANZIANI

Nuclei familiari i cui componenti, ivi comprese le persone singole, che alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico abbiano superato 65 anni ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro come nei successivi punti a) e b) del punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

- a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni; **PUNTI 20**
- b) tutti i componenti del nucleo familiare con età maggiore di 65 anni; **PUNTI 15**

2. DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente, è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

- a) invalidità al 100% o handicap grave con accompagnamento ovvero situazioni ad esse equiparabili; **PUNTI 30**
- b) invalidità al 100% o handicap grave ovvero situazioni ad esse equiparabili; **PUNTI 20**
- c) invalidità dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili; **PUNTI 15**
- d) invalidità dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili. **PUNTI 8**

3. FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituiti entro i quattro mesi precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 30° anno alla data di pubblicazione dell'Avviso e con minori; **PUNTI 12**
- b) famiglia di nuova formazione con minori; **PUNTI 10**

c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 30° anno alla data di pubblicazione dell'Avviso senza minori; **PUNTI 7**

d) famiglia di nuova formazione senza minori. **PUNTI 5**

Per coppia si intende coniugi, coppia convivente risultante dall'anagrafe del Comune di residenza alla data di pubblicazione del presente Avviso, le unioni civili risultanti dall'iscrizione nel Registro comunale delle unioni civili, la coppia che, seppur non anagraficamente convivente alla data di pubblicazione dell'Avviso, si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio secondo i termini fissati al punto 7 della voce G) "Modalità per l'assegnazione degli alloggi".

4. PERSONA SOLA CON EVENTUALI MINORI A CARICO

Nuclei di un solo componente, con un eventuale minore o più a carico la cui convivenza deve essere anagraficamente comprovata:

a) persona sola con uno o più minori tutti a carico; **PUNTI 16**

b) persona sola. **PUNTI 8**

5. STATO DI DISOCCUPAZIONE

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito (dopo il 31.12.2015) e che perduri all'atto di pubblicazione dell'Avviso pubblico, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

a) richiedente e altro componente; **PUNTI 18**

b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni; **PUNTI 10**

c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni. **PUNTI 8**

6. RICONGIUNGIMENTO

Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

a) ricongiungimento del partecipante disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda; **PUNTI 10**

b) ricongiungimento del partecipante ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda. **PUNTI 10**

7. CASI PARTICOLARI

a) nucleo di un solo componente, con un minore o più a carico o handicappato, domiciliato in luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai Servizi Sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso; **PUNTI 15**

b) nucleo familiare di emigrato che necessiti di rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento. **PUNTI 15**

CONDIZIONI ABITATIVE

Non sono cumulabili, ai fini del punteggio, le condizioni di cui ai seguenti punti:

a) **8. "RILASCIO DELL'ALLOGGIO" con tutte le altre condizioni abitative**

b) **9. "CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA" con tutte le altre condizioni abitative**

c) **13. "BARRIERE ARCHITETTONICHE" con 12. "CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO"**
e con 14. "ACCESSIBILITÀ"

8. RILASCIO DELL'ALLOGGIO

Nuclei che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto

di locazione a carattere transitorio previsto dall'art. 5 della legge 431/1998. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipula del contratto di locazione;

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico e il partecipante o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato; **PUNTI 80**
- b) sia decorso, alla data di pubblicazione dell'Avviso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione; **PUNTI 60**
- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso alla data di pubblicazione dell'Avviso il termine fissato per il rilascio. **PUNTI 30**

9. CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

Partecipanti che abitino da almeno tre mesi presso strutture di assistenza (quali, ad esempio, strutture sociali protette) o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità. Si considerano in questa fattispecie anche i partecipanti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto o convenzione abitativa transitoria. **PUNTI 70**

10. COABITAZIONE

Partecipanti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o affinità; **PUNTI 15**
- b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado. **PUNTI 12**

11. SOVRAFFOLLAMENTO

- a) sovraffollamento estremo (X°); **PUNTI 20**
- b) sovraffollamento marcato (X). **PUNTI 15**

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X°	X					
4	X°	X	X				
5	X°	X°	X				
6	X°	X°	X	X			
7	X°	X°	X°	X	X		
8	X°	X°	X°	X	X		
Più di 8	X°	X°	X°	X°	X		

12. CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

- a) pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dalla A.S.L. la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi; **PUNTI 25**
- b) cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dalla A.S.L. la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi. **PUNTI 20**

13. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Partecipanti di cui al precedente punto 2. "DISABILI" che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (presenza di barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente).

PUNTI 25

14. CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Partecipanti di cui al precedente punto 1. "ANZIANI" che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo. **PUNTI 13**

15. INCIDENZA SPESE ALLOGGIATIVE

Partecipanti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare come definito al paragrafo 6.2 delle "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la casa" come modificate con D.G.R. n. 1607/2012. **PUNTI 20**

SITUAZIONE ECONOMICA

- a) Il punteggio per le condizioni economiche è compreso tra 0 e 1 punti in proporzione all'ISEE del nucleo familiare partecipante, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione (€ 16.657,35) e l'ISEE del nucleo stesso, e più precisamente:

$$\frac{\text{limite di accesso ISEE} - \text{ISEE nucleo familiare}}{\text{limite di accesso ISEE}}$$

Ad esempio: per un ISEE uguale a € 3.000,00 il punteggio attribuito sarà di 0,80 ottenuto nel modo seguente:

$$\frac{16.657,35 - 3.000,00}{16.657,35}$$

- b) Nel caso di nucleo familiare monocomponente ammesso alla procedura concorsuale per effetto della deroga al limite ISEE, purché non superiore a € 20.250,11, non viene attribuito alcun punteggio in quanto non si è in presenza di una situazione di disagio economico (l'ISEE del nucleo familiare risulta essere maggiore del limite di accesso ISEE)

PERIODO DI RESIDENZA

- a) per i partecipanti che risiedono da meno di 2 anni nel Comune di Genova e che abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 3 anni; **PUNTI 10**
- b) per i partecipanti che risiedono da meno di 2 anni nel Comune di Genova e che abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 5 anni; **PUNTI 20**
- c) per i partecipanti che sono residenti da almeno 2 anni nel Comune di Genova; **PUNTI 30**
- d) per i partecipanti che sono residenti da almeno 5 anni nel Comune di Genova. **PUNTI 40**

D) MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- 1) Le situazioni riportate per le condizioni familiari ed abitative sono raggruppate in modo da escludere quelle tra loro incompatibili. I valori assegnati a ciascun gruppo di condizioni non possono superare 100;
- 2) L'indicatore del disagio economico viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare secondo la formula riportata al punto relativo alla situazione economica;
- 3) Salvo che il presente Avviso pubblico non preveda diversamente, **sia i requisiti per l'assegnazione, sia le condizioni sono valutabili se posseduti alla data di pubblicazione dello stesso.**

E) MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le domande devono essere presentate improrogabilmente entro il 6 giugno 2017 esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- 1) **a mezzo di raccomandata A.R.** all'Ufficio Protocollo - Archivio Generale - Piazza Dante, 10 – 16121 Genova; in questo caso fa fede il timbro postale;

- 2) **direttamente all'Archivio Generale** - Piazza Dante, 10 (orario di ricevimento: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30/12.30 - mercoledì orario continuato 8.30/15.30);
- 3) **tramite posta elettronica certificata esclusivamente** all'indirizzo di posta elettronica comunegenova@postemailcertificata.it. In tal caso, **a pena di esclusione**, il partecipante dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio della domanda; in questo caso fa fede la data di invio della e-mail.

F) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E LORO PUBBLICIZZAZIONE

1. Graduatoria provvisoria

L'Ufficio Casa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento comunale n. 34/2016, forma la **graduatoria provvisoria** sulla base di quanto dichiarato e documentato e provvede:

- all'affissione all'Albo Pretorio comunale (via Garibaldi, 9) per 30 giorni;
- alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali del Comune di Genova e di A.R.T.E.
- all'invio in formato elettronico a :
 - Municipi del Comune di Genova;
 - Distretti Sociali;
 - Sportelli del Cittadino;
 - Comuni del Bacino di utenza H).

La consultazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva avverrà nel rispetto di quanto stabilito dall'art.26 comma 4 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che esclude la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi alla "situazione di disagio economico-sociale degli interessati". Di conseguenza **la pubblicazione** delle prossime graduatorie provvisoria e definitiva sarà **anonimizzata**. A tale proposito è prevista infatti la sostituzione del nominativo dell'aspirante assegnatario con il **codice identificativo della propria domanda**.

Prima dell'approvazione della predetta graduatoria provvisoria l'Ufficio Casa invierà una comunicazione scritta a tutti coloro che hanno presentato una nuova domanda, contenente il **codice identificativo**.

Si precisa che l'Ufficio Casa ha già inviato la comunicazione contenente il **codice identificativo della propria domanda** ai partecipanti idonei già inseriti nella graduatoria definitiva del bando generale di concorso per l'anno 2014. Tale codice **dovrà essere conservato con molta cura** perché consentirà di ritrovare all'interno di ciascun elenco delle prossime graduatorie provvisoria e definitiva il proprio nominativo, il punteggio e la posizione assunta.

I partecipanti, qualora lo desiderino, possono ricevere via e-mail le informazioni dettagliate relative al punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria e successivamente in quella definitiva, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: bandierp@comune.genova.it indicando i propri recapiti:

1. Indirizzo di posta elettronica;
2. Codice identificativo;
3. Nome e Cognome;
4. Data di nascita;
5. Residenza;
6. Codice Fiscale;
7. Recapito telefonico.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della graduatoria provvisoria è **ammesso ricorso amministrativo in opposizione da inviare, secondo le modalità previste alla voce E)**, alla Direzione Politiche Attive della Casa – Ufficio Casa – Bandi E.R.P. – Via di Francia 1 – 16149 Genova.

2. Graduatoria definitiva

Il Comune, conclusa la fase dell'esame delle eventuali opposizioni, approva la **graduatoria definitiva**, e provvede secondo le modalità stabilite al punto 1 della voce F)

La consultazione della graduatoria definitiva e contestuale esito della domanda avverrà con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui al punto 1 della presente voce F).

Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della graduatoria definitiva è **ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria**; trascorso tale periodo, la suddetta graduatoria diviene inoppugnabile e quindi efficace a tutti gli effetti.

La nuova graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo al trentesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, tale graduatoria sarà aggiornata annualmente.

3. **L'acquisizione di ogni informazione, relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva, è responsabilità degli interessati che possono avvalersi di tutti gli strumenti già illustrati al precedente punto 1 della voce F).**

Comunicazioni ai partecipanti

Le comunicazioni in ordine all'esito del 1° aggiornamento per l'anno 2017 della graduatoria definitiva del bando generale di concorso per l'anno 2014 e relative alle graduatorie provvisoria e definitiva saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti di cui all'art. 32 (obblighi di pubblicazione) della legge 69/2009 esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Genova (<http://www.comune.genova.it>), cliccando nella parte in alto della homepage su "in evidenza", nonché su quello dell'A.R.T.E. di Genova (<http://www.artege.it>).

Non verrà pertanto inviata alcuna comunicazione personale, fatta salva ogni opportuna valutazione da parte dell'Ufficio Casa.

G) MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. L'Ufficio Casa provvede all'assegnazione dell'alloggio, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Il provvedimento di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti nella procedura dal presente Avviso pubblico. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, il Comune provvede alla cancellazione della posizione del partecipante utilmente collocato nella graduatoria definitiva.

L'aspirante assegnatario può rinunciare alla proposta di assegnazione solo in presenza di valide motivazioni così come indicato nell'art. 6, comma 3 del Regolamento comunale n. 34/2016.

2. L'assegnazione degli alloggi viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) il rispetto del rapporto tra numero dei vani e composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella riportata al punto 5 del presente bando (pag.3). Possono, comunque, essere assegnati alloggi in cui il rapporto di cui sopra sia immediatamente inferiore a quello riportato nella suddetta tabella;
 - b) gli alloggi ubicati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente proposti ai nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustifichino l'assegnazione di tale alloggio.
3. L'assegnazione è comunicata, a cura dell'Ufficio Casa, agli aventi diritto.
4. Al fine di abbreviare i termini dell'assegnazione, il Comune d'intesa con l'A.R.T.E. di Genova ha la facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria di importo inferiore a € 5.000,00 con le modalità stabilite dall'art.10 del Regolamento comunale n.34/2016. La non accettazione della proposta di un alloggio di cui sopra non è motivo di decadenza dalla graduatoria.
5. Gli assegnatari prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi presso l'Ufficio Casa nel giorno indicato per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.
6. Una copia autentica dell'atto convenzionale di locazione è trasmessa immediatamente all'A.R.T.E. di Genova, la quale procede alla consegna dell'alloggio all'interessato oppure ad una persona da lui delegata.
7. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, salvo proroga da concordarsi con l'A.R.T.E. di Genova a seguito di istanza motivata. L'inosservanza del suddetto termine comporta la decadenza dall'assegnazione; a tal fine l'A.R.T.E. di Genova comunica al Comune la mancata occupazione dell'alloggio.

8. Gli assegnatari possono esprimere la propria disponibilità, in fase di assegnazione, ad aderire ad un progetto di coabitazione sociale sostenuto dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali con le modalità stabilite dall'art. 8 del Regolamento comunale 34/2016.

H) OBBLIGHI E SANZIONI

1. Il Comune di Genova potrà effettuare idonei controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni ricevute. Il dichiarante, nel caso emergessero affermazioni false, decadrà dalla graduatoria e, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere denunciato all'Autorità giudiziaria competente. La principale disciplina alla quale fare riferimento è quella stabilita dagli artt. 38, 46, 47, 71, 75 e 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con d.p.r. 445/2000.
2. Gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo di fornire all'A.R.T.E. di Genova i dati anagrafici e quelli di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Avviso pubblico, si fa riferimento alla L.R. 10/2004 e alla D.G.R. 1281/2014 nonché al Regolamento comunale n. 34/2016.

Si attesta che il presente Avviso pubblico sarà realizzato nel rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati personali forniti verranno pertanto trattati nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/2003.

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Rosa Calamita.

Genova,

IL DIRETTORE
Dott.ssa Paola Vinelli